

Il presente Statuto costituisce modifica di quello registrato dall'Associazione Tampep onlus presso il 1° Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Torino in data 23.07.2001 alla serie n. 3 - 011943 che, pertanto, va a sostituire.

Si dà inoltre atto che l'Associazione Tampep onlus è regolarmente iscritta nell'Anagrafe unica delle Onlus istituita presso l'Agenzia delle Entrate (comunicazione ex art. 11 D.lgs. 460/97 Prot. n. 01/78324 del 30.10.01, Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte) e beneficia pertanto di tutte le relative agevolazioni ed esenzioni previste dalla legge e, in particolare, dal D.lgs. 460/97.

ASSOCIAZIONE TAMPEP ONLUS

STATUTO

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

- 1.1 E' costituita l'Associazione denominata "Associazione TAMPEP Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", di seguito denominata in breve "Associazione".
- 1.2 L'Associazione ha sede legale ed amministrativa in via Guido Reni 96/140 - 10136 Torino e sede operativa in via Fagnano 30 interno 2 - 10144 Torino. E' facoltà dell'Associazione istituire altre sedi operative secondarie, anche all'estero.
- 1.3 L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopi

- 2.1 L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue principalmente finalità di solidarietà sociale.
L'Associazione non ammette discriminazioni di età, sesso, orientamento sessuale, lingua, etnia, nazionalità e religione o di qualsiasi altra natura.
- 2.2 L'Associazione si propone di promuovere e tutelare i diritti delle persone vulnerabili, socialmente discriminate ed emarginate, nel rispetto delle loro scelte, dedicando una particolare attenzione alle donne.

Art. 3 - Attività

- 3.1 L'Associazione si propone di raggiungere il proprio scopo sociale attraverso le seguenti attività:
 - promozione - anche tramite la costituzione di reti di servizi a ciò funzionali - dell'integrazione sociale delle persone vulnerabili, anche migranti, attraverso l'informazione e l'orientamento ai servizi del territorio, ai percorsi formativi ed al mercato del lavoro, nonché l'orientamento legale;
 - tutela della salute attraverso l'informazione e la prevenzione rivolta a persone vulnerabili, anche prostitute, in particolare contro l'HIV e le malattie sessualmente trasmissibili;
 - diffusione della metodologia della Fondazione Internazionale Tampep, anche al di fuori dell'Unione Europea attraverso la cooperazione con organizzazioni (governative e non) o gruppi dei paesi di origine dei migranti;

- tutela e presa in carico delle vittime della tratta ai fini di sfruttamento, anche attraverso soluzioni residenziali, nonché attività di salvaguardia dei loro diritti personali (in particolare, diritto alla libertà individuale e all'autodeterminazione) e di contrasto alle reti criminali responsabili di tale reato;
- tutela e presa in carico delle vittime di altre forme di violenza, in particolare delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza intra-familiare, anche attraverso soluzioni residenziali, nonché attività di salvaguardia dei loro diritti personali (in particolare, diritto alla libertà individuale e all'autodeterminazione) e di contrasto ai responsabili di tale reato;
- promozione della cultura e del dialogo interculturale e sensibilizzazione della società, in particolare dei giovani, rispetto a temi quali: migrazioni, tratta di esseri umani, sfruttamento lavorativo e sessuale, educazione alla mondialità, solidarietà internazionale, diritti umani e pace.
- formazione rivolta a studenti, operatori pubblici e privati, mediatori interculturali e peer educator, sui temi sociali;
- monitoraggio del territorio e raccolta dei dati relativi ai target group;
- realizzazione di ricerche sui temi chiave dell'Associazione, anche in partenariato con altri soggetti pubblici e/o del privato sociale;
- attività di lobby e advocacy sui temi sociali.

Art. 4 – Categorie di soci e loro diritti e doveri

4.1 Sono soci Ordinari dell'Associazione le persone fisiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo, a fronte del versamento della quota sociale.

Sono soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

La qualità di socio è intrasmissibile. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

4.2. Ogni socio ha diritto di partecipare alle Assemblee, di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali, di partecipare alle attività promosse dall'Associazione e di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto nell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e possono essere eletti alle cariche sociali.

4.3 I soci hanno il dovere di osservare il presente Statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea e le direttive impartite dal Consiglio direttivo e, in generale, di tenere un comportamento conforme alle finalità ed ai principi dell'Associazione.

Essi sono inoltre tenuti al versamento della quota associativa annuale: tale quota non è trasferibile, non è restituibile in alcun caso di perdita della qualità di associato e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5 – Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

5.1 L'ammissione dei soci decorre dalla data di deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione della domanda. Alla deliberazione in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci. La deliberazione in senso negativo può essere oggetto di ricorso all'Assemblea dei soci che decide sull'argomento nella prima riunione convocata.

5.2 I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per esclusione: sono cause di esclusione tutti i comportamenti contrari ai doveri di cui all'art. 4.3 del presente Statuto.

L'esclusione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua comunicazione da parte del socio o della sua deliberazione da parte del Consiglio direttivo.

Art. 6 – Patrimonio

6.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della sua costituzione nonché successivamente alla stessa pervenuti a qualsiasi titolo (elargizioni e contributi, acquisti, lasciti e donazioni liberi o vincolati, etc.).

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci Fondatori all'atto della sua costituzione, dell'importo di euro 1.000,00 (mille/00).

6.2 Per il perseguimento dei suoi scopi, l'Associazione utilizza:

- le quote associative annuali;
- le rendite patrimoniali;
- i contributi di persone fisiche e/o giuridiche, sia pubbliche che private;
- i proventi, i lasciti e le donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- le attività marginali di carattere produttivo e commerciale;
- i finanziamenti ed ogni altro tipo di entrata.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.

6.3 Annualmente, il Consiglio direttivo stabilisce la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto a tale quota associativa annuale: è comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti volontari ulteriori rispetto a quelli annuali.

I versamenti non sono, in nessun caso, rivalutabili, ripetibili o rimborsabili. Il versamento, comunque effettuato, non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare o universale, né per atto tra vivi o a causa di morte.

Art. 7 – Bilancio e avanzi di gestione

7.1 L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predisponde il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno. Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 5 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

Il rendiconto economico deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

7.2 E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10 co 6 d.lgs. 460/97.

Art. 8 - Organi

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Consiglio direttivo;
- l'Assemblea dei soci.

8.2 L'elezione degli organi dell'Associazione è informata a criteri di massima trasparenza e libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - Assemblea dei soci

9.1 L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale ed è l'organo deliberante principale dell'Associazione.

9.2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico. Essa inoltre:

- elegge, scegliendoli tra i propri associati, i membri del Consiglio direttivo;
- approva il rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio;
- approva l'importo annuale delle quote associative;
- determina annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione ed approva eventuali regolamenti che ne disciplinano lo svolgimento;
- approva la relazione annuale sulle attività;
- approva i verbali delle proprie sedute.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente quando sia necessaria o richiesta da almeno 3 consiglieri o ancora da almeno 1/5 degli associati, per deliberare su:

- modifiche dello Statuto;
- destinazione di avanzi di gestione comunque denominati nonché sull'eventuale copertura di disavanzi, destinazione di fondi, riserve o capitale, qualora consentito dalla legge;
- scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del suo patrimonio;
- ogni altra questione sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio direttivo.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante comunicazione scritta a tutti i soci, da effettuarsi almeno 5 giorni prima della data di convocazione, contenente l'indicazione del

luogo, giorno e ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno.

9.3 Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota. Egli può scegliere di delegare un altro socio: tuttavia, ogni socio può essere portatore di non più di una delega.

9.4 In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita se è presente, anche in videoconferenza, la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti, anche in videoconferenza; l'astensione non si computa come voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo - o, in sua assenza, da colui che viene designato dall'Assemblea per esercitarne le veci - coadiuvato dal Segretario eletto dal Consiglio direttivo; il Segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed approvato dall'Assemblea e deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea dei soci.

9.5 Delle decisioni dell'Assemblea deve essere data pubblicità ai soci mediante comunicazione scritta.

Art. 10 - Consiglio direttivo

10.1 Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, al quale sono attribuiti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità sociali ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Al Consiglio direttivo sono inoltre attribuite le seguenti funzioni:

- elaborazione del rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio;
- elaborazione del programma annuale delle attività dell'Associazione e di eventuali necessari regolamenti ad essa correlati;
- nomina annuale del Segretario, da scegliersi tra i consiglieri eletti;
- ammissione all'Associazione di nuovi aderenti.

10.2 Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 e un massimo di 5 membri, compresi il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

I membri del Consiglio sono eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti e gli stessi restano in carica 3 anni, salva la possibilità di essere rieletti. Dalla carica di consigliere non consegue alcun compenso.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti del Consiglio, si provvede alla sua sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci: il nuovo consigliere eletto resterà quindi in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

10.3 Il Consiglio direttivo si raduna, su convocazione del Presidente, ogniqualvolta sia opportuno e, in ogni caso, quando ne facciano richiesta almeno 3 consiglieri.

La convocazione viene effettuata mediante comunicazione scritta a tutti i consiglieri, da effettuarsi almeno 5 giorni prima della data di convocazione, contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno. Il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri. Parimenti, il Consiglio può validamente deliberare su questioni non inserite nell'ordine del giorno qualora vi sia l'unanime accettazione di tutti i presenti.

10.4 Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi membri e delibera con voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti; l'astensione non si computa come voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio stesso. Il Segretario provvede alla stesura del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. Il verbale deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 11 - Presidente e Vicepresidente

11.1 Il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti dal Consiglio direttivo tra i membri del Consiglio medesimo. L'elezione avviene a maggioranza dei voti dei presenti.

11.2 Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

11.3 In ogni caso di assenza o impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vicepresidente. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 12 - Tesoriere

12.1 Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il rendiconto economico e la connessa relazione.

Art. 13 - Scioglimento dell'Associazione

13.1 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co 190 L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 14 - Foro competente

14.1 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Torino.

Art. 15 - Norme generali

15.1 Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si osservano le norme previste dal codice civile e dal d.lgs. 460/97.